

I nuovi impatriati 2024 senza abusi

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

L'[articolo 5, D.Lgs. 209/2023](#), ha completamente **riscritto la disciplina degli impatriati**, precedentemente disciplinata dall'[articolo 16, D.Lgs. 147/2015](#). Il Legislatore ha scelto la via di **riscrivere la normativa** integralmente, pur ispirandosi a quella precedentemente in vigore.

Lo scopo dell'intervento è quello di **porre fine ad alcuni abusi** che si erano riscontrati in passato. Appare, tuttavia, innegabile come le **condizioni di accesso alla disciplina si siano particolarmente ristrette**.

È prevista anche una **disciplina transitoria** sulla quale non ci soffermeremo in questa sede e che abbiamo già affrontato in un [precedente intervento](#).

La successiva tabella **sintetizza la disciplina** con evidenziazione delle previsioni pregresse e delle nuove, con un **commento sulla portata della novella**.

Aspetto	Vecchio regime (ex articolo 16 D.Lgs. 147/2015 post D.L. 34/2019)	Nuovo regime a Articolo 5, D.Lgs. 209/2023	Restrizione
Redditi agevolati	· Redditi di lavoro dipendente; · redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori); · redditi di lavoro autonomo; · redditi di impresa.	· Redditi di lavoro dipendente; · redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori); · redditi di lavoro autonomo.	· Sono stati esclusi i redditi di impresa.
Reddito massimo agevolabile annuo	Nessun limite	600.000 euro	È stata introdotta una soglia massima agevolabile , anche se di ammontare significativo.



Misura della **70%** era **detassato per 550%**
detassazione **nel**anni,
primo/unico ossia quando rientro in
quinquennio d'Italia e nei 4 successivi
agevolazione

In linea generale, la **detassazione è stata ridotta**;
si parla di detassazione
Irpef, in quanto il regime **non trova applicazione per
forfettari.**

La **detassazione del 90% è 60%**. In sostanza, viene **meno la
venuta meno.** Non era **conosciuta una deduzione quasi totale in
infrequenti i casi di ulteriore deduzione del caso di trasferimento in
soggetti che stabilivano la 10%** se l'agevolazione **del sud Italia**, ed è
residenza al sud in Italia con un **figlio** prevista un'unica casistica
detassando al 90% reddito **naturale o adottato** di maggior deduzione in
prodotto magari **in minore**. Lo stesso presenza di uno o più figli
Lombardia vale se il figlio **nasce in** minori.

In caso di trasferimento **divergenza quinquennio.** In passato i **figli erano
residenza nelle regioni del** minore deve essere **irrilevanti ai fini
Mezzogiorno** [Abruzzo, **residente in Italia.** **dell'agevolazione** nel primo
Molise, Campania, Puglia, **il vecchio articolo 16** quinquennio. Rilevavano
Basilicata, Calabria, agevolava, per ulteriori 5 come vedremo, per
Sardegna, Sicilia].

anni, chi **si stabiliva in** estensione
Italia piazzando una dell'agevolazione
famiglia numerosa. In **nell'ulteriore quinquennio.**
sostanza, era necessario
avere **tre figli a carico**,
ben potendo gli stessi
essere maggiorenni.
In alternativa, era
necessario **comprare un
immobile**, non
necessariamente da
adibire ad abitazione
principale.

Residenza fiscale **2 anni**
minima in Italia
per non perdere
l'agevolazione

4 anni

Viene **aumentato il periodo
necessario di permanenza** in
Italia a seguito **del
trasferimento**; si badi che la
residenza, sia nella
disciplina previgente che in
quella attuale, **viene
valutata in base all'articolo
2, Tuir.**

Periodo minimo di 2 anni
residenza fiscale Talora un soggetto era
all'estero **prima considerato fiscalmente**

3 anni

In via generalizzata, il
periodo è stato allungato.
Inoltre, in presenza di

del trasferimento **residente all'estero** per due
in Italia anni se usciva dall'Italia
verso fine giugno dell'anno
n e faceva ritorno all'inizio **6 anni**
di luglio dell'anno n+1.

7 anni

particolari condizioni, le
annualità estere **richieste**
salgono a 6 o 7.

se il lavoratore al rientro
presta l'attività lavorativa in
Italia presso **lo stesso**
soggetto o presso un
soggetto appartenente al
gruppo per il quale è stato
già impiegato **all'estero**
prima del trasferimento

se il lavoratore al rientro
presta l'attività lavorativa in
Italia, presso lo stesso
soggetto (o presso un
soggetto appartenente al
gruppo per il quale è stato
impiegato precedentemente
in Italia) in favore del
medesimo soggetto o di un
soggetto appartenente al
gruppo.

Luogo di L'attività lavorativa è L'attività lavorativa deveLa formulazione ancorché
svolgimento prestata prevalentemente essere prestata **per** **lanon** collimante, dovrebbe
dell'attività nel **territorio italiano.** **maggior parte del** intendersi come **invariata.**
lavorativa dopo il **periodo di imposta** nella **La circolare n. 17/E/2017**
trasferimento in **territorio dello Stato** aveva avuto modo di
Italia segnalare come debba
intendersi un **periodo**
superiore a 183 giorni.

Qualificazione Nessuna
richiesta al
lavoratore I lavoratori devono
Rispetto al pregresso, viene
essere in **possesso di** ora richiesto che
requisiti di elevata l'impatriato sia **laureato,**
qualificazione od i nostri competenze di
specializzazione come elevata qualificazione/speci
definiti dal D.Lgs
108/2012 e dal D.Lgs
206/2007.

Durata **5 anni** (prorogabile per altri **5 anni** (**prorogabile per** Viene **meno la possibilità di**
dell'agevolazione **5** in presenza **di altri 3** se l'impatriato ha **proroga**, salvo il caso di
determinate condizioni) acquistato la **prima casa** acquisto dell'abitazione
nel 2023). principale.